

REGOLAMENTO DI ISTITUTO

(Delibera del Consiglio di Istituto del 25-05-2009)

TITOLO 1. ORGANI COLLEGIALI

NORME GENERALI

Art. 1

La convocazione degli organi collegiali deve essere resa pubblica con un preavviso scritto di almeno 5 giorni.

Art. 2

Il testo della convocazione deve contenere l'orario di inizio e di chiusura e l'ordine del giorno.

Art.3

Al termine di ogni seduta deve essere redatto un verbale controfirmato da chi presiede e dal verbalizzante e consegnato al Dirigente Scolastico entro 5 giorni.

Art. 4

Qualora si ravvisino caratteri d'urgenza è possibile convocare il Collegio dei docenti in forma straordinaria. La convocazione è di competenza del Dirigente Scolastico sulla base di una iniziativa autonoma, oppure qualora ne facciano richiesta scritta al Dirigente Scolastico almeno un terzo dei componenti.

COLLEGIO DEI DOCENTI

Art. 5

Il Collegio dei docenti all'inizio dell'anno scolastico approva il Piano annuale delle attività e la suddivisione in periodi dell'anno scolastico. Esso inoltre delibera il Piano dell'Offerta Formativa, l'adozione dei libri di testo, le modalità di svolgimento delle attività integrative di sostegno e recupero e l'iscrizione per la terza volta al medesimo anno di corso degli alunni non promossi (limitatamente agli studenti degli istituti tecnici). Individua e assegna le aree e gli incarichi delle Funzioni Strumentali. Formula i criteri di formazione delle classi e i criteri di assegnazione dei docenti alle classi.

CONSIGLI DI CLASSE

Art. 6

Per la verifica della situazione scolastica di ogni alunno e per la realizzazione del coordinamento didattico dei rapporti interdisciplinari, vengono convocati, a scadenze prefissate, i consigli di classe. Gli insegnanti della classe, in tale riunione collegiale, procedono ad una verifica dei programmi svolti ed alla valutazione della partecipazione e del rendimento degli alunni.

Art. 7

Il Consiglio di classe si riunisce con la sola componente docenti al fine di procedere alla valutazione periodica e finale.

Art. 8

Fanno parte del Consiglio di classe due rappresentanti dei genitori e due rappresentanti degli studenti. Oltre ai consigli di classe, possono essere convocate dal Dirigente Scolastico, qualora se ne ravvisi la necessità, anche assemblee di classe a cui possono partecipare i genitori e gli studenti.

TITOLO 2. ATTIVITA' DIDATTICA

ORARIO SCOLASTICO

Art. 9

Nella formulazione dell'orario scolastico non possono essere disattese le esigenze didattiche, le necessità derivanti dall'uso delle aule speciali e delle palestre, nonché i necessari raccordi con gli orari del personale che insegna in altri istituti.

Art. 10

L'orario giornaliero delle lezioni è determinato dal Consiglio di istituto sulla base della normativa vigente, delle esigenze didattiche espresse dal Collegio dei docenti e tenendo conto dell'orario dei mezzi di trasporto pubblici.

Art. 11

In occasione di manifestazioni studentesche, l'Istituto non sospende l'attività didattica: la può ridurre o modificare, se la situazione non consente di tenere regolari lezioni, ma assicura allo studente che lo voglia, la possibilità di esercitare il proprio diritto allo studio. Gli insegnanti ed il personale non docente sono tenuti perciò ad essere presenti al loro posto di lavoro ed a svolgere la loro attività didattica e di vigilanza.

Art. 12

In caso di assenza di insegnanti o di personale non docente per la partecipazione ad assemblee sindacali durante l'orario delle lezioni o a scioperi, fatti salvi i diritti sindacali del personale, il Dirigente Scolastico comunica ai genitori l'eventuale variazione d'orario o il tipo di servizio che verrà erogato, per consentire alle famiglie di valutare l'opportunità o meno di mandare i figli a scuola.

TITOLO 3. RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA

RAPPORTO CON IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Art. 13

Il Dirigente Scolastico all'inizio dell'anno stabilisce e comunica agli studenti ed alle famiglie giorni ed orario di ricevimento.

ACCESSO ALLA SEGRETERIA

Art. 14

Il Consiglio di istituto, su proposta del Dirigente Scolastico e del Direttore dei servizi amministrativi, definisce l'orario di apertura e di accesso al pubblico degli uffici di segreteria.

RAPPORTO INSEGNANTI-GENITORI

Art. 15

I colloqui individuali dei genitori con gli insegnanti si svolgono secondo un calendario deliberato dal Consiglio di Istituto su proposta del Collegio dei docenti. Le udienze generali con tutti i docenti sono deliberate dal Collegio dei docenti che ne fissa il numero ed il periodo di svolgimento.

Art. 16

I genitori degli studenti dell'Istituto vengono informati dell'andamento scolastico dei propri figli mediante i seguenti strumenti:

- pagella, da inviare dopo gli scrutini del primo periodo scolastico (trimestre)
- valutazione interperiodale, da inviare alla metà del secondo periodo scolastico (pentamestre)
- lettere alla famiglia, qualora si ravvisino situazioni di particolare gravità
- valutazione finale, dopo gli scrutini di fine anno e mediante affissione del tabellone dei voti all'albo di Istituto
- comunicazione mediante il libretto scolastico

Gli insegnanti cureranno la puntuale consegna agli studenti del materiale informativo e di quanto debba pervenire alle famiglie.

LIBRETTO SCOLASTICO

Art. 17

- a) Il libretto scolastico è lo strumento principale per la comunicazione fra l'Istituto e la famiglia. Esso deve essere utilizzato per la giustificazione delle assenze e dei ritardi, per i permessi di entrata e uscita, per autorizzare uscite didattiche, visite e viaggi di istruzione e per ogni altro genere di comunicazione.
- b) Il libretto deve contenere la fotografia dello studente e la firma del genitore o di chi ne fa le veci.
- c) All'inizio dell'anno scolastico i genitori degli studenti delle classi prime devono ritirare personalmente il libretto presso gli uffici della segreteria e depositare la propria firma. I libretti di tutti gli altri studenti invece vengono consegnati direttamente agli interessati.
- d) Nel caso in cui il libretto venga smarrito o esaurito, deve essere tempestivamente informata la dirigenza e si deve fare richiesta di un duplicato. In tale caso sarà addebitato il valore del libretto stesso.

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ

Art. 18

Il Patto educativo di corresponsabilità dell'Istituto, così come definito dall'art.5-bis dello Statuto delle studentesse e degli studenti (DPR n.249 del 24/06/1998) modificato dal DPR n.235 del 21/11/2007, è finalizzato a creare un rapporto sempre più stretto fra la famiglia e la scuola al fine di operare una efficace azione educativa nei confronti dello studente.

Esso viene elaborato dal Consiglio di Istituto, consegnato a genitori e studenti all'atto dell'iscrizione e da essi sottoscritto.

TITOLO 4. ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI E DEI GENITORI

COMITATO STUDENTESCO

Art. 19

- a) Il Comitato studentesco è costituito dai rappresentanti d'Istituto e dai rappresentanti di classe; può riunirsi una volta al mese, in orario extra scolastico, previa richiesta al Dirigente Scolastico, per discutere argomenti inerenti la vita scolastica.
- b) Per favorire la partecipazione degli alunni pendolari, il Dirigente può autorizzare la riunione del C.S. anche in orario scolastico. In questo caso la richiesta deve pervenire al Dirigente Scolastico almeno con 5 giorni di anticipo.

ASSEMBLEA DI ISTITUTO

Art. 20

L'assemblea d'Istituto è convocata su richiesta del Comitato studentesco. L'ordine del giorno e la data dell'assemblea devono essere presentati al Dirigente Scolastico almeno 7 giorni prima, per consentire al Capo d'Istituto di preavvisare gli studenti e le loro famiglie della data e del luogo in cui si terrà l'assemblea.

Art. 21

L'assemblea ha luogo, di norma, nei locali scolastici una volta al mese e nel limite delle ore di lezione di una giornata. E' opportuno che la scelta del giorno della settimana avvenga seguendo il principio di rotazione. Essa può anche essere articolata in modo diversificato in base ad esigenze organizzative o tematiche.

Art. 22

E' inoltre consentita un'altra assemblea mensile di Istituto, nei locali scolastici, ma fuori dell'orario delle lezioni.

Art. 23

Negli ultimi trenta giorni dell'anno scolastico non può essere tenuta alcuna assemblea.

Art. 24

Alle assemblee svolte durante le ore di lezione, possono partecipare, in numero non superiore a quattro e previa autorizzazione da parte del Consiglio d'istituto al quale devono essere segnalati i nominativi degli interessati, esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici.

Art. 25

L'assemblea, nella sua prima riunione annuale, deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento ed eleggere un presidente.

Art. 26

L'ordinato svolgimento dell'assemblea deve essere assicurato dal Comitato studentesco o dai rappresentanti di istituto mediante la costituzione di un adeguato "Servizio d'ordine".

Art. 27

All'assemblea di Istituto hanno diritto di assistere il Dirigente Scolastico od un suo delegato, e gli insegnanti che lo desiderino.

Art. 28

Il Dirigente Scolastico ha potere di sospendere l'Assemblea in caso di violazione del regolamento, di constatata impossibilità di ordinato svolgimento del dibattito o di palese impedimento dell'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti.

Art. 29

Prima dello svolgimento dell'assemblea, i docenti della prima ora di lezione procederanno all'appello dei presenti. Sede e modalità di svolgimento di ogni assemblea verranno comunicate alle famiglie di volta in volta dal Dirigente Scolastico.

ASSEMBLEA DI CLASSE

Art. 30

L'assemblea di classe può avere luogo una volta al mese in orario scolastico, nel limite di due ore consecutive di lezione di una giornata; un seconda volta al mese quando si svolge fuori dell'orario di lezione. Non può essere tenuta sempre nello stesso giorno della settimana, né interessare la stessa materia, né può essere tenuta nel mese conclusivo delle lezioni. Deve essere richiesta al Coordinatore di classe con l'indicazione dell'ordine del giorno, con preavviso di almeno 5 giorni.

Art. 31

Gli insegnanti delle lezioni interessate devono essere preventivamente avvisati, ma non hanno il potere di impedirla.

Art. 32

E' diritto del Capo d'Istituto e dei docenti che lo desiderino, assistere all'assemblea. In ogni caso, il docente in servizio nella classe, controlla di tanto in tanto che l'assemblea si svolga regolarmente ed interviene a sospenderla, qualora arrechi disturbo alle altre classi o, esaurito l'ordine del giorno, sia utilizzata impropriamente per "fare altro" (giochi, studio individuale, conversazione, ecc.).

ASSEMBLEA DEI GENITORI

Art. 33

Possono essere convocate assemblee di classe o di istituto a norma del D.Lgs. n.297 del 16 aprile 1994, art.15. A tale fine l'Istituto mette a disposizione i suoi locali in orario extrascolastico.

TITOLO 5. COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI

INGRESSO A SCUOLA

Art. 34

Gli studenti possono accedere all'interno dell'Istituto a partire dalle ore 7,45: rimarranno nell'atrio di ingresso affidati alla sorveglianza dei collaboratori scolastici. Potranno raggiungere le rispettive aule al suono della prima campana alle ore 8,10. L'inizio dell'attività didattica è fissato per le ore

8,15 (suono della seconda campana). Dopo il suono della seconda campanella, l'ingresso in aula è consentito solo agli alunni in possesso di regolare permesso rilasciato ad inizio d'anno o previa giustificazione firmata dal genitore.

RITARDI

Art. 35

I ritardi ingiustificati ripetuti, ancorché brevi, sono segnalati alla Presidenza e possono avere riflessi sul voto di condotta.

Art. 36

I ritardi superiori ai 15 minuti sono giustificati dal dirigente , dai collaboratori del dirigente , dai responsabili di plesso. Gli studenti che entrano dopo le 8,30 rimarranno nell'atrio di ingresso affidati alla sorveglianza dei collaboratori scolastici ed entreranno in classe al termine della 1^ ora. Di norma non è consentito l'ingresso dopo la seconda ora .

USCITE ANTICIPATE

Art. 37

Le uscite anticipate sono autorizzate dal dirigente , dai collaboratori e dai responsabili di plesso ; la richiesta di uscita anticipata deve essere presentata con almeno un giorno di anticipo, fatte salve eventuali situazioni di particolare urgenza per le quali al richiesta può essere presentata a inizio mattina . Di norma non è consentita l'uscita prima delle 11,45 .

Art. 38

- a) In caso di malessere o infortunio, lo studente (o il docente interessato) avvertirà la Segreteria la quale provvederà a contattare la famiglia (ed eventualmente il Pronto Soccorso). In questo caso lo studente minorenni può lasciare la scuola solo se accompagnato dai genitori o da altri familiari maggiorenni autorizzati dai genitori. In casi di particolare urgenza, qualora lo studente minorenni debba essere immediatamente trasferito presso il Pronto Soccorso, senza attendere l'arrivo dei genitori, egli abbandonerà l'istituto accompagnato da un componente del personale scolastico.
- b) Lo studente minorenni in ogni caso può lasciare la scuola solo se accompagnato dai genitori o da un familiare maggiorenne delegato dal genitore. La delega potrà essere conferita ad inizio anno scolastico e verrà conservata agli atti in Segreteria; la firma del delegato sarà apposta sul libretto personale insieme a quella dei genitori. Eventuali casi particolari dovranno essere concordati con il Dirigente Scolastico.

ASSENZE

Art. 39

La giustificazione delle assenze è affidata al docente della prima ora; lo studente che rientra senza giustificazione dopo un'assenza viene ammesso provvisoriamente ed è tenuto a giustificare entro il giorno successivo. La giustificazione dei ritardi sino a 15 minuti compete al docente della prima ora.

Art. 40

Fatte salve le competenze del Dirigente Scolastico, l'insegnante della prima ora di lezione registra sul giornale di classe gli assenti e le giustificazioni degli alunni assenti nei giorni precedenti, dopo averne controllato la regolarità e la conformità alla normativa vigente. Nel caso in cui lo studente non porti la giustificazione per dimenticanza, è ammesso alle lezioni in attesa che regolarizzi la propria posizione. Qualora l'assenza sia dovuta a di malattie infettive, l'ammissione in classe avverrà a seguito della presentazione del visto dell'ASL.

Art. 41

Il Coordinatore di classe è incaricato del controllo delle assenze e deve segnalare al Dirigente Scolastico, oltre alle assenze non giustificate, anche ogni altra situazione particolare (eccessivo numero di assenze, ritardi, uscite anticipate, ecc.) attraverso il riepilogo mensile o, se opportuno, mediante comunicazione diretta e tempestiva). Ogni 5 assenze sarà avvertita la famiglia.

Art. 42

Le assenze collettive non sono giustificabili né sono ammesse occupazioni arbitrarie dei locali dell'Istituto ("autogestioni").

SPOSTAMENTI INTERNI ALL'ISTITUTO

Art. 43

E' fatto divieto agli studenti di assentarsi o allontanarsi, individualmente o collettivamente dalle aule in orario di lezione senza autorizzazione del docente. In ogni caso la durata dell'assenza deve essere limitata al tempo necessario. Gli alunni non debbono abbandonare l'aula nel cambio dell'ora, tra l'uscita di un insegnante e l'ingresso dell'altro.

Art. 44

E' fatto divieto agli studenti di recarsi in sala insegnanti senza l'accompagnamento del personale ausiliario, e in palestra, nelle aule, nei laboratori momentaneamente vuoti, se non autorizzati. Gli studenti che non si avvalgono dell'Insegnamento della Religione Cattolica e che hanno optato per l'uscita dalla scuola, non possono sostare nei locali dell'Istituto.

Art. 45

Durante l'intervallo gli alunni escono nei corridoi o nel cortile della scuola. La sorveglianza è assicurata dai docenti (in base ai turni stabiliti a inizio d'anno) e dai collaboratori scolastici in servizio ai piani. Aule speciali, laboratori, spogliatoi vengono chiusi a chiave dall'ausiliario che ne ha la responsabilità quando la classe si allontana.

SPOSTAMENTI ESTERNI ALL'ISTITUTO

Art. 46

- a) Qualunque uscita delle classi effettuata in orario curriculare deve essere preventivamente autorizzata dal Dirigente Scolastico.
- b) Le visite didattiche da effettuare sul territorio devono essere comunicate al Dirigente Scolastico con un preavviso di almeno 5 giorni.
- c) Gli alunni che si recano dalla palestra in piscina, al campo da tennis o al campo sportivo si sposteranno a piedi, accompagnati dal docente di Educazione Fisica, celermente e nell'osservanza delle disposizioni date dal docente stesso.

DANNI AD ARREDI

Art. 47

Il comportamento degli studenti deve essere improntato al rispetto verso le persone e le cose: in caso contrario ne risponderanno disciplinarmente e, in caso di danni, patrimonialmente. La responsabilità è personale ma, qualora non fosse possibile risalire ai diretti responsabili, saranno tenuti al risarcimento tutti coloro che hanno utilizzato il materiale danneggiato.

TITOLO 6. USO DEI LOCALI SCOLASTICI

AULE E LABORATORI

Art. 48

Nel rispetto della normativa vigente, agli studenti è consentito, durante l'apertura della scuola, di accedere ai locali dell'Istituto per svolgere attività di studio, ricerca o approfondimento; per usufruire dei laboratori è necessaria la presenza di un docente responsabile.

BIBLIOTECA

Art.49

L'accesso e l'utilizzo della biblioteca sono consentiti ai docenti, agli studenti e al personale non docente appartenenti all'istituto. Ogni anno il Collegio dei docenti designa il responsabile della biblioteca a cui compete la regolamentazione dei prestiti e la cura dei nuovi acquisti.

PALESTRA

Art.50

Palestra ed attrezzature sportive possono essere utilizzate da associazioni sportive, società od enti in orario extra-scolastico e compatibilmente con le esigenze della scuola, nella forma di convenzioni, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. In ogni caso l'uso degli impianti non deve arrecare danni ai locali ed alle attrezzature né ostacolare l'esercizio delle attività scolastiche.

ESPOSIZIONE DI MANIFESTI E MATERIALE PUBBLICITARIO

Art.51

All'interno dell'Istituto è vietata la distribuzione dei volantini e l'esposizione di manifesti senza che ne sia preventivamente informato il Dirigente Scolastico, il quale deve vietarli qualora ravvisi estremi di reato.

TITOLO 7. VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

Art.52

- a) Le visite guidate ed i viaggi di istruzione sono finalizzati all'arricchimento culturale ed umano degli studenti. Essi sono effettuati su proposta di un docente al Consiglio di classe, previa approvazione dello stesso Consiglio di classe e degli altri Organi collegiali.
- b) L'approvazione è subordinata alla formulazione di un progetto didattico e culturale e alla partecipazione di almeno l'80% degli studenti. Nel caso di visite e viaggi realizzati sul territorio italiano, i docenti accompagnatori devono essere in numero di uno ogni 18 alunni; in caso di viaggi all'estero, invece, devono essere di uno ogni 15 alunni e preferibilmente con la presenza di un docente di lingua straniera.
- c) I docenti accompagnatori devono appartenere alla classe coinvolta nel viaggio di istruzione e, preferibilmente, alle materie attinenti alle finalità del viaggio. Accanto alla designazione dei docenti accompagnatori il Consiglio di classe deve provvedere ad individuare un docente supplente, pena il rischio di non approvazione della visita o del viaggio da parte del Consiglio di istituto.
- d) Qualora al viaggio partecipi una sola classe e sia previsto il pernottamento fuori sede, è necessario che il numero dei docenti accompagnatori non sia inferiore a due, quale che sia il numero degli alunni. Se al viaggio partecipano alunni portatori di handicap, il numero degli accompagnatori deve essere adeguatamente integrato, sulla base delle esigenze rilevate.
- e) In ottemperanza alla CM 291/92, non è consentita la partecipazione dei famigliari dei Docenti; è consentita invece la presenza dei genitori degli alunni, ma solo a patto che si impegnino a partecipare alle stesse attività programmate per gli studenti e che la loro partecipazione non comporti oneri per la scuola.
- f) La partecipazione degli studenti avviene su autorizzazione scritta dei genitori. Il Consiglio di classe, qualora ravvisi comportamenti tali da pregiudicare una serena conduzione del viaggio di istruzione, può annullare il viaggio medesimo. La quota a carico della famiglia non può superare il tetto di spesa fissato dal Consiglio di istituto ad inizio di ogni anno scolastico.
- g) La durata massima dei viaggi è determinata come segue: 2 giorni per le classi del biennio; 2 giorni di lezione più uno festivo per le classi terze, 3 giorni più uno festivo per le quarte e 4gg più due festivi per le quinte (delibera del Consiglio di istituto del 6.10.2003). Il periodo massimo utilizzabile in un anno scolastico in "viaggi" (cioè uscite che durano almeno un giorno) è di 6 giorni di lezione. Un docente può partecipare a più viaggi fino ad un massimo di 6 giorni di lezione in un anno. I viaggi di istruzione delle classi quarte e quinte sono effettuati preferibilmente entro il mese di dicembre (delibera Consiglio di istituto del 9.11.2004).
- h) Non si possono effettuare viaggi e visite nei periodi in cui sono pianificate attività collegiali.
- i) Il docente designato "capo comitiva", al rientro dal viaggio, presenta una breve relazione segnalando eventuali problemi riscontrati. Qualora contrattempi e problemi siano ascrivibili alla responsabilità dell'Agenzia, la Giunta ne tiene debito conto al momento dell'assegnazione degli altri viaggi dell'anno scolastico. Per l'effettuazione di ogni viaggio di istruzione ci si attiene alla procedura 4.6 prevista dal manuale della qualità.

TITOLO 8. REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

PREMESSA

Art.53

Premesso che, in base al DPR n.249/98 art.3 (Statuto delle studentesse e degli studenti)

- ◆ Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
- ◆ Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
- ◆ Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente
- ◆ Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola
- ◆ Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola

Considerato che

- ◆ E' offerta alla scuola la possibilità di sanzionare con la dovuta severità, secondo un criterio di gradualità e di proporzionalità, quegli episodi che risultano particolarmente odiosi ed intollerabili, soprattutto se consumati all'interno dell'istituzione pubblica preposta all'educazione dei giovani
- ◆ La scuola deve poter avere gli strumenti concreti di carattere sia educativo sia sanzionatorio per far comprendere ai giovani la gravità ed il profondo disvalore di atti o comportamenti di violenza, di sopraffazione nei confronti di coetanei disabili, portatori di handicap o che, comunque, si trovino in una situazione di difficoltà
- ◆ Di fronte a reati che violano la dignità ed il rispetto della persona umana o che mettano in pericolo l'incolumità delle persone e che, al contempo, nei casi più gravi, siano caratterizzati dalla circostanza di essere stati ripetuti dalla stessa persona e che siano connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale nell'ambito della comunità scolastica, tali comportamenti non possono essere trattati al pari delle comuni infrazioni disciplinari, ma devono poter essere sanzionati con maggiore rigore e severità
- ◆ E' importante e necessario favorire una educazione alla cultura della legalità intesa come rispetto della persona umana e delle regole poste a fondamento della convivenza sociale

Nel caso in cui lo studente dovesse avere un comportamento che configuri una mancanza disciplinare rispetto a quanto stabilito dalle norme del presente Regolamento di Istituto e della più generale convivenza sociale, sarà sottoposto a sanzione disciplinare secondo quanto previsto nei successivi articoli.

Tali norme si basano sui seguenti presupposti:

- ◆ I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.
- ◆ La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni

disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

- ◆ In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
- ◆ Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.

SANZIONI DISCIPLINARI E ORGANI COMPETENTI

Art.54

- ◆ Richiamo verbale
- ◆ Richiamo scritto (del docente)
- ◆ Richiamo scritto del coordinatore di classe/del dirigente
- ◆ Attività compensative (alternative rispetto all'allontanamento dalla classe) a favore della comunità scolastica
- ◆ Allontanamento sino a 15 giorni
- ◆ Allontanamento oltre 15 giorni
- ◆ Ogni nota (ammonizione) comminata allo studente deve essere sempre trascritta sul libretto personale dello studente nell'apposita parte relativa alle comunicazioni scuola-famiglia e successivamente controfirmata da un genitore o da chi ne fa le veci, anche nel caso di studenti maggiorenni
- ◆ Dopo tre note il coordinatore di classe convoca la famiglia dello studente e ha facoltà di proporre un Consiglio di classe straordinario per le appropriate sanzioni
- ◆ In caso di Consiglio di classe straordinario che preveda una qualunque sanzione nei confronti dello studente, la famiglia sarà preventivamente avvertita dal coordinatore di classe
- ◆ Qualora si ravvisi una responsabilità collettiva, i Consigli di classe attribuiranno le sanzioni disciplinari al gruppo coinvolto, facendo riferimento a quanto previsto dal presente regolamento per i singoli studenti
- ◆ L'allontanamento sino a 15 giorni è disposto dal Consiglio di classe; l'allontanamento oltre 15 giorni, o sino al termine dell'anno scolastico, viene disposto dal Consiglio di Istituto, così come le sanzioni che comportano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato

ORGANO DI GARANZIA E IMPUGNATIVE

Art.55

1. A seguito di quanto disposto dal DPR 24/06/1998 n. 249 (“Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”) e dal DPR 21/05/2007 n.235 (Regolamento recante modifiche e integrazioni al DPR n. 249) è istituito nella scuola l'Organo di garanzia che decide, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse riconosciuto, in merito ai ricorsi avverso le sanzioni comminate e anche sui conflitti sorti nella scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

L'organo di Garanzia d'Istituto è così composto:

- ❖ il Dirigente Scolastico, che lo presiede
- ❖ due docenti
- ❖ due studenti
- ❖ due genitori.

I suoi componenti vengono designati all'interno del Consiglio di Istituto. Lo stesso Consiglio di Istituto provvede altresì ad individuare un membro supplente per ogni componente dell'Organo di garanzia, che subentra qualora si ravvisino situazioni di incompatibilità o di dovere di astensione da parte di uno dei suoi membri. Qualora un membro si dimetta, si procede a nuova designazione da parte del Consiglio di Istituto.

Le sedute sono valide quando vi è la presenza di almeno quattro membri.

Le decisioni sono prese a maggioranza; in caso di parità di voti prevale il voto del presidente. In caso di astensione dal voto di uno dei suoi membri, esso non ha influenza sul conteggio dei voti.

L'Organo di garanzia rimane in carica per due anni.

2. Circa i tempi di attuazione, si stabilisce che il ricorso deve essere effettuato esclusivamente per le sospensioni con l'allontanamento dalle lezioni, entro quindici giorni dalla comunicazione alla famiglia e in seguito riesaminato da parte dell'Organo di garanzia entro i successivi dieci giorni dal suo inoltro. Qualora l'Organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione dovrà ritenersi confermata.

L'Organo di garanzia decide, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del DPR.235/07.

ALLEGATI

ALLEGATO N.1

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

PRESIDENTE

Art.1.

Il Consiglio di Istituto , nella sua prima seduta, valida con la presenza di almeno la metà più uno dei membri, elegge il Presidente, scelto fra la componente genitori, a scrutinio segreto.

La seduta è retta dal Dirigente Scolastico fino all'avvenuta elezione del Presidente.

Sono candidati tutti i genitori che fanno parte del Consiglio. E' eletto, in prima votazione, il genitore che ha ottenuto la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. In seconda votazione basta la maggioranza dei votanti.

A parità di voti si procede al ballottaggio.

VICE PRESIDENTE

Art. 2

Il Vice Presidente viene eletto in successiva votazione con le stesse modalità. Ha l'incarico di sostituire il Presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o impedimento di questi.

Art. 3

Quando il Presidente cessa dalle sue funzioni per effetto di dimissioni o per non essere più membro del Consiglio, il Vice presidente non gli subentra. Sarà necessario procedere a nuove elezioni.

GIUNTA ESECUTIVA

Art. 4

Il Consiglio elegge nel suo seno la Giunta esecutiva, con le modalità di cui all'art.1. Essa è composta da un docente, un non docente, un genitore, uno studente. Ne fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico ed il Dirigente amministrativo.

SEGRETARIO

Art. 5

Il Segretario, scelto dal Presidente in apertura di seduta, ha il compito di redigere il verbale da approvarsi nella successiva seduta del Consiglio.

POTERI

Art. 6

Il Consiglio di Istituto delibera il programma annuale e il conto consuntivo; dispone in ordine all'impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico dell'Istituto, adotta il Piano dell'Offerta Formativa elaborato dal Collegio dei docenti.

Ha potere deliberante nelle seguenti materie, fatte salve le competenze di altri organi collegiali:

- a) approvazione del regolamento interno
- b) acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature scolastiche
- c) adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali
- d) definizione delle modalità di svolgimento dell'orario scolastico
- e) criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche (corsi di sostegno, di recupero, libere attività complementari, visite e viaggi di istruzione) per quanto attiene all'organizzazione pratica ed alla spesa, ferma restando la competenza del Collegio docenti e dei Consigli di classe per quanto riguarda la scelta dei contenuti e delle motivazioni
- f) promozione di contatti con altre scuole
- g) partecipazione dell'Istituto ad attività culturali, sportive, ricreative di particolare interesse educativo
- h) forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali a favore degli studenti, per la tutela del diritto allo studio, decidendo all'inizio di ogni anno scolastico le più opportune forme di intervento
- i) criteri generali per il funzionamento dei servizi amministrativi
- j) limiti di somma che il Dirigente Scolastico è autorizzato a spendere direttamente per l'acquisto di materiale di consumo, per rinnovo e completamento del materiale didattico
- k) misura del fondo di anticipazione al Dirigente amministrativo per le spese minute
- l) concessione di premi e sussidi agli alunni
- m) criteri generali relativi alla formazione delle classi sulla base di quanto indicato dal Collegio dei docenti
- n) criteri di assegnazione dei docenti alle classi
- o) esprime parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo.

CONVOCAZIONE E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

Art. 7

- a) Il potere di convocazione del C.d.I. in seduta ordinaria spetta al Presidente o, per suo incarico, in caso di impedimento, al Vice presidente, possibilmente d'intesa col Dirigente Scolastico.
- b) Ai fini della validità della seduta è necessario che l'avviso di convocazione pervenga a tutti i membri del Consiglio con almeno 5 giorni di anticipo. Nella comunicazione sono indicati: il giorno, l'ora della seduta e l'ordine del giorno. La presenza di tutti i membri rende regolare la convocazione. La seduta è valida quando sono presenti la metà più uno dei membri in carica (dedotti pertanto i posti vacanti per dimissioni, decesso, scadenza con mancata surroga).
- c) Nel caso di impedimento a partecipare è necessario dare tempestivo avviso.
- d) E' dovere del Presidente porre in discussione tutti gli argomenti all'ordine del giorno, nell'ordine di discussione in cui compaiono. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato su proposta del Presidente o di un consigliere, con l'approvazione della maggioranza dei presenti.
- e) Gli argomenti all'ordine del giorno sono predisposti dalla Giunta esecutiva. Ciascun membro del Consiglio ha diritto fare inserire nell'ordine del giorno, attraverso la Giunta esecutiva, gli argomenti che ritenga opportuni. Non verranno discussi argomenti non iscritti all'ordine del giorno, salvo casi eccezionali e col consenso unanime del Consiglio.

- f) A tutti i membri del Consiglio di istituto. è concesso il diritto di parola. Il Presidente ha il dovere di fornire chiarimenti su tutte le questioni in discussione.

VOTAZIONI

Art. 8

La votazione è effettuata normalmente in forma palese per alzata di mano. Può avvenire per appello nominale, per maggiore precisione, a giudizio del Presidente. Nel caso di più proposte, se nessuna di esse è approvata dalla maggioranza assoluta dei presenti, verranno votate le due proposte che hanno riportato il maggior numero dei voti, votazione a cui partecipano tutti i componenti del Consiglio di istituto presenti. Quando si tratta di esprimere il voto su singole persone, la votazione avviene a scrutinio segreto. Nella votazione per alzata di mano, prima votano quelli che sono favorevoli, poi i contrari, infine gli astenuti. Questi ultimi sono considerati, ai fini della maggioranza, voti non espressi e quindi non vanno computati.

PRESENZA DI ESTERNI

Art.9

- a) Alle sedute del Consiglio partecipano i suoi componenti. Possono essere invitati il Dirigente dei servizi amministrativi ed eventualmente esperti senza tuttavia avere diritto di voto.
- b) Le sedute del Consiglio di istituto sono aperte a tutti i componenti della scuola iscritti negli elenchi elettorali dell'istituto senza diritto di parola e di voto.

PUBBLICITA' DEGLI ATTI

Art. 10

Gli atti del Consiglio di istituto sono pubblicati in apposito albo della scuola. La pubblicità riguarda i pareri e le deliberazioni nella loro veste di documenti conclusivi che rappresentano manifestazioni di volontà o di giudizio del Consiglio.

L'affissione all'albo avviene entro il termine massimo di 15 gg. dalla relativa seduta del Consiglio.

La copia delle deliberazioni deve rimanere esposta per 15 gg. Durante tale periodo i verbali e tutti gli atti scritti preparatori sono depositati nell'ufficio di Segreteria dell'Istituto e sono esibiti agli elettori che ne facciano richiesta.

Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato.

ALLEGATO N. 2

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ

(ART. 3 , DPR 21 NOVEMBRE 2007 , N. 235)

Il genitore / affidatario e il Dirigente Scolastico

- Visto l'art. 3 del Dpr 235 / 2007
- Vista la CM Protocollo n. 3602 / PO del 31 / 7 / 2008

Prendono atto che :

- La formazione e l'educazione sono processi complessi e continui che richiedono la cooperazione dello studente , della famiglia, della scuola e dell'intera società civile;
- La comunità scolastica è il complesso costituito dagli studenti, dagli organi e operatori scolastici, dalle famiglie e dai soggetti interni ed esterni che collaborano per il raggiungimento del successo formativo ed educativo;
- Il rapporto scuola- alunno- famiglia costituisce la condizione fondamentale per il successo dell'azione formativa;
- La scuola è il luogo in cui si realizza l'apprendimento ed è una comunità organizzata dotata di risorse umane, materiali ed immateriali, che richiedono interventi di coordinamento, gestione, conservazione/ottimizzazione e partecipazione;
- Il mancato rispetto dei regolamenti rappresenta, nella serie storica degli esiti scolastici, un fattore prevalente di insuccesso educativo e malfunzionamento dei servizi scolastici;

E sottoscrivono il seguente patto di corresponsabilità :

- L'osservanza delle norme nazionali e regionali e dei regolamenti di Istituto è il presupposto fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi formativi di Istituto ;
- Scopo primario del Patto è rendere esplicite le responsabilità comuni ed individuali, e assumere impegni conseguenti per l'osservanza delle norme, per il miglioramento e il ripristino delle condizioni di buon andamento in caso di violazione delle norme;
- La relazione educativa docente-studente è disciplinata dal contratto formativo che esplicita diritti e doveri degli studenti e dei docenti in connessione con il processo di insegnamento/apprendimento ed è riportato nella programmazione di classe;
- Le responsabilità del personale scolastico sono disciplinate dalle norme vigenti ;
- La responsabilità dei genitori/affidatari è disciplinata dall'art. 30 della Costituzione, dal codice Civile, dal DM 139 del 22/8/07 e dalle delibere regionali sul Calendario scolastico;
- La responsabilità dello studente è disciplinata dal Codice civile e penale, dal Dpr 249 del 24/6/1998 modificato dal Dpr 21 novembre 2007 n. 235, dall'art. 20 del Dlgs 81/2008.

La scuola si impegna a:	La famiglia si impegna a:	Lo studente si impegna a:
<p>Garantire un piano formativo basato su progetti ed iniziative volte a promuovere il benessere e il successo dello studente, la sua valorizzazione, la sua realizzazione umana e culturale . Promuovere il talento e l'eccellenza.</p>	<p>Prendere visione del piano formativo,condividerlo, discuterlo con i propri figli . Collaborare con l'Istituto al fine del raggiungimento degli obiettivi educativi e didattici che la scuola si propone di conseguire.</p>	<p>Condividere con gli insegnanti e la famiglia la lettura del piano formativo, discutendo con loro ogni aspetto di responsabilità . Conoscere e rispettare il POF , il regolamento di Istituto e lo Statuto delle studentesse e degli studenti.</p>
<p>Creare un clima sereno che favorisca il dialogo e la discussione, la conoscenza reciproca degli studenti, l'accoglienza, il rispetto di sé e dell'altro. Promuovere comportamenti improntati alla partecipazione, alla gratuità, al senso di cittadinanza.</p>	<p>Condividere con gli insegnanti linee educative comuni, consentendo alla scuola di dare continuità alla propria azione educativa. Accompagnare e sostenere i figli nell' adempimento dei loro doveri di studenti.</p>	<p>Mantenere costantemente un comportamento positivo e corretto, rispettando l'ambiente scolastico inteso come insieme di persone, oggetti e situazioni. Mantenere un abbigliamento decoroso e rispettoso del luogo in cui ci si trova e delle persone che lì vivono. Rispettare le norme che regolano l'attività in aula, nei laboratori, nelle palestre.</p>
<p>Ascoltare e coinvolgere gli studenti e le famiglie, richiamando ognuno alla assunzione di responsabilità rispetto a quanto indicato nel patto formativo.</p>	<p>Collaborare attivamente attraverso gli strumenti messi a disposizione dall' istituzione scolastica, informandosi costantemente del percorso didattico - educativo dei propri figli. Garantire la frequenza regolare dei figli . Partecipare agli incontri collettivi e ai colloqui individuali con gli insegnanti.</p>	<p>Frequentare regolarmente le lezioni e assolvere gli impegni di studio. Favorire lo svolgimento dell'attività didattica e formativa, garantendo la propria attenzione e partecipazione alla vita della classe.</p>
<p>Comunicare costantemente con le famiglie, informandole sull'andamento didattico – disciplinare degli studenti. Fare rispettare le norme di comportamento, i regolamenti ed i divieti. Prendere adeguati provvedimenti disciplinari in caso di infrazioni.</p>	<p>Prendere visione delle comunicazioni provenienti dalla scuola, discutere con i figli eventuali decisioni e provvedimenti disciplinari, stimolare una riflessione sugli episodi di conflitto e criticità. Rispondere direttamente dell'operato dei figli qualora essi violino i doveri sanciti dal Regolamento di Istituto</p>	<p>Riferire in famiglia le comunicazioni provenienti dalla scuola e dagli insegnanti. Favorire il rapporto ed il rispetto tra compagni, sviluppando situazioni di integrazione e solidarietà.</p>

ALLEGATO N. 3

REGOLAMENTO DEL COLLEGIO DEI DOCENTI

COMPONENTI

1. Il collegio dei docenti è composto da tutti gli insegnanti in servizio presso l'Istituto ed è presieduto dal Dirigente Scolastico o, in sua assenza dal Collaboratore vicario
2. Il docente ad orario completo operante su più istituzioni scolastiche e il docente con rapporto di lavoro part-time assolvono agli obblighi previsti dalle vigenti norme contrattuali partecipando alle sedute collegiali in misura proporzionale alle ore di lavoro prestate. La partecipazione, o esonero, viene concordata con il Dirigente mediante la predisposizione di un piano annuale

CONVOCAZIONE E MODALITA' DI SVOLGIMENTO

3. Il Collegio dei docenti si riunisce in orari non coincidenti con le lezioni, su convocazione del Dirigente Scolastico o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti
4. L'avviso di convocazione avviene mediante comunicazione scritta con almeno 5 giorni di preavviso. Nella comunicazione sono indicati: il giorno, l'ora di inizio e termine e l'ordine del giorno
5. In aggiunta alle sedute ordinarie possono venire disposte sedute straordinarie qualora ricorrano situazioni d'urgenza oppure su richiesta di 1/3 dei membri o della RSU d'Istituto
6. All'inizio della prima seduta dell'anno l'assemblea designa un docente con funzioni di verbalizzante che rimarrà in carica per tutto l'anno scolastico

VOTAZIONI

7. La votazione è effettuata normalmente in forma palese per alzata di mano. Può avvenire anche per appello nominale oppure, quando si tratta di esprimere il voto su singole persone, a scrutinio segreto.

ARTICOLAZIONE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI

8. Il Collegio dei docenti può articolarsi al suo interno in gruppi di lavoro, dipartimenti e commissioni

POTERI

9. Il Collegio dei docenti ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico dell'istituto. In particolare:
 - a) approva il piano annuale delle attività
 - b) elabora il Piano dell'Offerta Formativa

- c) cura la programmazione dell'azione educativa e didattica
- d) formula proposte per la formazione e la composizione delle classi, dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche
- e) valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica
- f) provvede all'adozione dei libri di testo
- g) promuove nell'ambito delle proprie competenze iniziative di sperimentazione
- h) promuove iniziative di aggiornamento dei docenti
- i) delibera modalità di svolgimento delle attività integrative di sostegno e recupero
- j) approva l'iscrizione per la terza volta al medesimo anno di corso degli alunni non promossi (per gli studenti degli istituti tecnici)
- k) individua e assegna le aree e gli incarichi delle Funzioni Strumentali
- l) elegge il Comitato di valutazione e le commissioni necessarie al funzionamento della scuola
- m) delibera la suddivisione dell'anno scolastico

ALLEGATO N. 4

REGOLAMENTO DELLA BIBLIOTECA

IL RESPONSABILE DELLA BIBLIOTECA

1. All'inizio dell'anno scolastico il Collegio dei docenti designa i responsabili della biblioteca di entrambi i plessi
2. Il responsabile il compito di curare la conservazione dei volumi presenti, la catalogazione dei nuovi acquisti e l'accesso al prestito e alla consultazione

ACCESSO

3. L'accesso alla biblioteca è consentito a tutte le componenti dell'Istituto
4. All'inizio di ogni anno scolastico il responsabile della biblioteca stabilisce ed espone gli orari di accesso per la consultazione e il prestito dei libri
5. E' possibile effettuare prestiti e consultazione anche al di fuori degli orari prestabiliti previo accordo con il responsabile

CONSULTAZIONE E PRESTITO

6. I volumi in possesso della biblioteca vengono conservati in appositi armadi chiusi a chiave
7. I volumi delle enciclopedie possono essere solo oggetto di consultazione e non di prestito
8. Chi intende ottenere un prestito deve rivolgersi direttamente all'incaricato
9. Il prestito deve essere registrato su un apposito registro che deve contenere i dati relativi al richiedente e al volume richiesto
10. Nel caso in cui il volume prestato rientri danneggiato o venga smarrito il richiedente dovrà risarcire il danno arrecato

DIZIONARI

11. I dizionari sono collocati in apposito armadio
12. Possono essere utilizzati temporaneamente e liberamente da tutto il personale della scuola mediante compilazione dell'apposito registro
13. Parte dei dizionari può essere distribuita nelle varie classi e in esse conservati fino al termine dell'anno scolastico

CONCLUSIONE DEL SERVIZIO AL TERMINE DELL'ANNO SCOLASTICO

14. Tutti i volumi in prestito devono essere riconsegnati entro il 31 maggio
15. Gli studenti dell'ultimo anno possono riconsegnare i volumi al termine delle prove dell'Esame di Stato

ALLEGATO N. 5

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO ALLA PALESTRA

1. L'accesso ai locali della palestra è consentito soltanto se vi è la presenza dell'insegnante
2. Gli insegnanti di Educazione fisica devono sempre accompagnare la classe durante i trasferimenti dall'aula alla palestra e viceversa
3. L'abbigliamento deve essere adeguato al tipo di attività svolta
4. E' obbligatorio l'uso di scarpe da ginnastica diverse da quelle indossate all'esterno della palestra
5. Alle lezioni di Educazione fisica devono essere presenti anche gli studenti esonerati dall'attività motoria
6. E' vietato utilizzare le attrezzature in modo improprio
7. Al termine della lezione il materiale e le attrezzature utilizzati devono essere riposti negli appositi spazi e contenitori

INDICE

TITOLO 1. ORGANI COLLEGIALI	Pag. 1
Norme generali	
Collegio dei docenti	
Consigli di classe	
TITOLO 2. ATTIVITA' DIDATTICA	Pag. 2
Orario scolastico	
TITOLO 3. RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA	Pag. 2
Rapporto con il Dirigente Scolastico	
Accesso alla segreteria	
Rapporto insegnanti-genitori	
Libretto scolastico	
Patto educativo di corresponsabilità	
TITOLO 4. ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI E DEI GENITORI	Pag. 4
Comitato studentesco	
Assemblea di Istituto	
Assemblea di classe	
Assemblea dei genitori	
TITOLO 5. COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI	Pag. 5
Ingresso a scuola	
Ritardi	
Uscite anticipate	
Assenze	
Spostamenti interni all'Istituto	
Spostamenti esterni all'Istituto	
Danni ad arredi	
TITOLO 6. USO DEI LOCALI SCOLASTICI	Pag. 8
Aule e laboratori	
Biblioteca	
Palestra	
Esposizione di manifesti e materiale pubblicitario	
TITOLO 7. VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	Pag. 9

TITOLO 8. REGOLAMENTO DI DISCIPLINA	Pag. 10
Premessa	
Sanzioni disciplinari e organi competenti	
Organo di garanzia e impugnative	
ALLEGATO N.1	Pag. 13
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO	
Presidente	
Vice Presidente	
Giunta esecutiva	
Segretario	
Poteri	
Convocazione e modalità di svolgimento	
Votazioni	
Presenza di esterni	
Pubblicità degli atti	
ALLEGATO N.2	Pag. 16
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’	
ALLEGATO N.3	Pag. 18
REGOLAMENTO DEL COLLEGIO DEI DOCENTI	
Componenti	
Convocazione e modalità di svolgimento	
Votazioni	
Articolazione del Collegio dei Docenti	
Poteri	
ALLEGATO N.4	Pag. 20
REGOLAMENTO DELLA BIBLIOTECA	
Il responsabile della biblioteca	
Accesso	
Consultazione e prestito	
Dizionari	
Conclusione del servizio al termine dell’anno scolastico	
ALLEGATO N.5	Pag. 21
REGOLAMENTO PER L’ACCESSO ALLA PALESTRA	